

2932/22-1

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio,

vista la richiesta di proroga del trattenimento di _____, nato in Egitto il _____ 1977, presso il centro per i rimpatri di Ponte Galeria (RM), ove si trova trattenuto in forza del decreto di convalida del Tribunale di Roma;

rilevato che _____, cittadino egiziano, è destinatario di un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera (respingimento, disposto ai sensi dell'art.10 comma 2 del d.lgs. 286/98) e ne è stato disposto il trattenimento (ai fini espulsivi) ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR (*“quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio ... il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il cpr più vicino... ”*);

rilevato che in corso di trattenimento (convalidato dal gdp il 08.01.2022) ha presentato in data 11.01.2022 domanda di protezione internazionale e il Questore ne ha disposto il trattenimento per gg. 60 ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs 142/15, (convalidato dal Tribunale il 14.01.2022) in ragione della pretestuosità della domanda, perché finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento;

rilevato che la domanda di protezione doveva essere esaminata con procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 lettera a), in ragione del trattenimento;

rilevato che l'art. 6 comma 6 d.lgs 142/2015 nella formulazione attuale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possano protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 bis commi 1 e 2 d.lgs 25/08 salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI che nel caso di specie non ricorrono (come da provvedimento del Questore);

rilevato che la domanda di protezione internazionale è stata formulata il 11.01.2022, il richiedente è stato audito il 17.02.2022 e il diniego è intervenuto in data 24.02.2022, e che ai sensi dell'art. 6 comma 6 *“eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda non imputabili al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento”*;

ritenuto, dunque, che non può essere concessa la proroga del trattenimento, perché sono spirati i

termini previsti per l'esame della domanda (art. 28 bis, comma 2: 7 giorni per l'audizione e decisione entro i successivi 2 giorni) individuati dal legislatore per il caso di richiedente trattenuto senza che possa assumere rilievo la circolare del Ministero dell'Interno per la quale ai richiedenti provenienti da paesi terzi non inseriti nell'elenco dei paesi sicuri, come nel caso di specie (trattenuto cittadino egiziano) e che siano stati soccorsi in operazioni Sar (come nel caso di specie) si applichi la procedura ordinaria.

P.Q.M.

non autorizza la proroga richiesta.

Roma 9 marzo 2022

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio